



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale n° 22 del 25 Settembre 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A FIGC inerente le norme attuative atte a consentire l'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" in occasione delle gare di Tornei e gare Amichevoli non ufficiali organizzate in ambito dilettantistico, in via sperimentale per la stagione sportiva 2025/2026;

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A FIGC inerente le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nell'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva;

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A FIGC inerente la proroga, fino al 9 ottobre 2025, dei termini di trasferimento e cessione di contratto in ambito dilettantistico, nei limiti e alle condizioni di cui al richiamato Comunicato Ufficiale della F.I.G.C..

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 28 - 2025 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Circolare INPS n. 127 del 22 settembre 2025 – Lavoro Sportivo – Misure previdenziali

COMUNICATO UFFICIALE n. 84 pubblicato dalla L.N.D. inerente il progetto seconde squadre Under 21 con diritto di promozione (già allegato al Comunicato Ufficiale CRCalabria n. 19 del 5 agosto 2025).

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ART.109 NOIF- SVINCOLI PER ACCORDO S.G.S.. – ACCOLTI				
MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
3142626	TOSTI ENZO FRANCESCO	23/05/2011	SSDARL SEGATO	18/09/2025
2973478	PASTORE DAVIDE	12/07/2011	SSDARL SEGATO	25/09/2025
3233201	CATALDO VINCENZO	22/02/2012	SSDARL SEGATO	25/09/2025

TORNEI REGIONALI

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.C.D. LAMEZIA TERME di Lamezia Terme (CZ)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato "**Children's Cup** " riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo il 19 ottobre 2025, presso il campo "Sangi" di Lamezia Terme.

I referti di gara, redatti (in deroga) da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.C.D. LAMEZIA TERME di Lamezia Terme (CZ)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato "**Children's Cup** " riservato ai giovani calciatori della categoria Primi Calci;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo il 19 ottobre 2025, presso il campo "Sangi" di Lamezia Terme.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO FEDERALE CALABRIA

ELENCO SOCIETA' CALCIO A 11 INSERITE PROGETTO AST

Si comunicano i nominativi delle Società/Club calcio a 11 inserite nel progetto AST (Area di Sviluppo Territoriale) nei diversi territori di competenza:

AST CATANZARO

POLISPORTIVA LAMEZIA	938195
A.C.D LAMEZIA TERME	941523
A.S.D. VIGOR CATANZARO	932313
S.S.D. KENNEDY JF AQUILE	953807
A.S.D. CALCIO LAMEZIA	915298
U.S. CATANZARO 1929 SRL	933800
A.S.D. SPORTING LAMEZIA	951893
A.S.D. FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	912052

AST COSENZA

A.S.D. SPORTIME	916493
N.S. PRO COSENZA	65625
A.S.D. SOCCERMONTALTO	952817
CUS UNICAL A.S.D.	500593
ACD PLM MORRONE	951362
A.S.D. E. COSCARELLO CASTROLIBERO	919501
POLISPORTIVA REAL COSENZA ETS	920781
A.S.D. TAVERNA ACADEMY MONTALTO	952818

AST CROTONE

A.S.D. FARADOMUS	962556
U.S. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 FC	964244
A.S.D. REAL SANGIOVANNESE	953498
A.S.D. AC. CIRÒ MARINA	962600
A.S.D. STRONGOLI 2023	962739
A.S.D. CROTONE NEXT GEN	964613
A.S.D. S.C. COTRONEI GIULIO COVELLI	947837
ACADEMY CROTONE	920171

AST LOCRIDE

SCUOLA CALCIO CSPR94	610092
A.S.D. LOCRI NEXT GENERATION	963788
A.S.D. A.S. JUVENTINA SIDERNO A.P.S. E.T.S.	206394
U.S. GIOIOSA JONICA ASD	945236
A.S.D. SELES	939004
A.S.D. ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	938870
A.S.D. AUDAX LOCRI	934731
A.S.D. UNION SIDERNO 2015	943903

AST REGGIO CALABRIA

A.S.D. PRO PELLARO	922715
A.S.D. REAL VILLA A.P.S.	955343
S.S.D. POL.D.GI.A.RE. RL	931876
LUDOS VECCHIA MINIERA	933872
REGGINA 1914	962432
SEGATO SSD ARL	941677
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PELLARESE	912188
A.S.D. VAL GALLICO	963052

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A

Il Presidente Federale

- vista la richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti, volta a consentire che nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico, le funzioni arbitrali possono essere esercitate da un "Dirigente Arbitro";
- preso atto che nella riunione del Consiglio Federale del 19 giugno 2025 le componenti hanno condiviso l'adozione del principio;
- ritenuto di emanare, in via sperimentale per la corrente stagione sportiva 2025/2026, le norme attuative di detto principio;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di emanare le norme attuative atte a consentire l'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" in occasione delle gare di Tornei e gare amichevoli non ufficiali organizzate in ambito dilettantistico, in via sperimentale per la stagione sportiva 2025/2026, come da allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 SETTEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ATTUATIVE

dell'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" in occasione delle gare di Tornei e gare amichevoli non ufficiali organizzate in ambito dilettantistico

1. Possono svolgere la funzione di "Dirigente Arbitro" i dirigenti che risultano regolarmente tesserati presso associazioni sportive affiliate alla FIGC da almeno tre stagioni sportive e che al momento dello svolgimento delle funzioni arbitrali non siano in costanza di squalifica o inibizione;
2. il Regolamento del Torneo e/o della gara amichevole (non ufficiale) deve contemplare esplicitamente che le funzioni arbitrali possano essere esercitate da un "Dirigente Arbitro" scelto, in accordo tra le società partecipanti alla gara, tra i dirigenti tesserati per le società stesse;
3. il "Dirigente Arbitro" è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla LND o alla Divisione o al Dipartimento o al Comitato Regionale o alla Delegazione competente per il successivo inoltro agli Organi disciplinari;
4. in tutti i casi, il rapporto arbitrale compilato dal "Dirigente Arbitro" ha pieno valore ai fini della determinazione dei fatti e delle sanzioni di competenza del Giudice Sportivo.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A

Il Presidente Federale

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 273/A del 30 aprile 2025 e 18/A del 10 luglio 2025, che hanno modificato l'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva;
- rilevata la necessità di emanare le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nella citata norma del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di emanare le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nell'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva, come da allegato sub A) alla presente delibera.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 SETTEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Modalità di attuazione delle misure di “giustizia riparativa” previste dall’art. 137 comma 2 bis del Codice di Giustizia Sportiva

1. La norma si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate a partire dal 1° luglio 2025.
2. L’accesso al beneficio di cui al comma 2 bis dell’art. 137 del CGS (possibilità di scontare metà della sanzione attraverso specifiche modalità rieducative, di seguito: il Beneficio) deve essere espressamente richiesto dal calciatore/calciatrice colpito/a dalla sanzione, direttamente all’Organo di Giustizia che ha irrogato la stessa.
3. Possono chiedere di accedere al Beneficio esclusivamente i calciatori/calciatrici che erano minorenni al momento in cui è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica.
4. L’istanza deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro e non oltre 10 giorni dal momento in cui la sanzione è divenuta definitiva in ambito endofederale e deve contenere l’indicazione dell’Ente Federale, tra quelli inclusi nell’apposito elenco disponibile sul sito internet ufficiale della FIGC, presso cui si chiede di svolgere l’attività rieducativa.
5. L’Organo di Giustizia destinatario della richiesta provvede nell’immediatezza, con dispositivo adottato senza udienza e pubblicato con comunicato ufficiale, a comunicare il nuovo termine della sanzione di squalifica ridotta in applicazione del Beneficio (con arrotondamento all’unità superiore in caso di numero dispari di giornate o giorni di squalifica), nonché il numero di ore di attività rieducative sostitutive che devono essere svolte presso l’Ente Federale prescelto.
6. Ai fini della conversione delle giornate o dei giorni di squalifica originariamente previsti in ore di attività rieducative sostitutive si tiene conto dello schema seguente:
 - 10 ore di attività rieducative per ogni giornata di squalifica da commutare;
 - Un’ora di attività rieducative per ogni giorno di squalifica a tempo da commutare.
7. Le attività rieducative sostitutive possono svolgersi, a discrezione dell’Ente Federale prescelto, in uno o più dei seguenti ambiti:
 - supporto alle attività sportive dell’Ente;
 - supporto alle attività organizzative/amministrative dell’Ente;
 - supporto alle attività di responsabilità sociale dell’Ente.
8. In ogni caso, le ore di attività rieducative devono essere completate entro lo scadere della squalifica originaria così come ridotta del 50% per effetto dell’applicazione del Beneficio.
9. Al termine del periodo di attività rieducative, l’Ente Federale provvede a certificare all’Organo di Giustizia l’avvenuta effettuazione delle stesse. In caso di mancato completamento delle

attività rieducative previste quale sanzione sostitutiva, l'Organo di Giustizia provvede nell'immediatezza, con dispositivo adottato senza udienza e pubblicato con comunicato ufficiale, a comunicare il ripristino della sanzione originaria piena.

10. L'accesso al Beneficio può essere richiesto una sola volta in carriera dallo stesso calciatore/calciatrice.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A

Il Presidente Federale

- preso atto dell'istanza della Lega Nazionale Dilettanti che, limitatamente ad alcune competizioni regionali e provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, ha richiesto l'adozione di un provvedimento straordinario volto a prorogare fino al 9 ottobre 2025 i termini di trasferimento e cessione di contratto in ambito dilettantistico già fissati al 30 settembre 2025;
- visti i Comunicati Ufficiali nn. 285/A e 286/A del 9 maggio 2025;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di modificare i termini di trasferimento e cessione di contratto in ambito dilettantistico come segue:

1. Campionati di Calcio a 11 - limitatamente alle società partecipanti alle competizioni di II Categoria, III Categoria, compresa la III Categoria U21 e la III Categoria U19, Eccellenza Femminile, Promozione Femminile

Il termine di trasferimento e cessione di contratto dei calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti/e", provenienti esclusivamente da Società partecipanti a Campionati dilettantistici regionali e provinciali dello stesso Comitato, precedentemente previsto per il 30 settembre 2025 con Comunicato Ufficiale n. 285/A del 9 maggio 2025, si intende prorogato fino al **9 Ottobre 2025 – Ore 19:00**, a condizione che i campionati delle società cessionarie non abbiano avuto inizio a tale data;

2. Campionati di Calcio a 5 - limitatamente alle società partecipanti alle competizioni di Serie C2 maschile, Serie D maschili e femminili e Serie C Femminile

Il termine di trasferimento e cessione di contratto dei giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti/e", provenienti esclusivamente da Società partecipanti a Campionati dilettantistici regionali e provinciali di Calcio a 5, maschili e femminili, dello stesso Comitato, precedentemente previsto per il 30 settembre 2025 – con Comunicato Ufficiale n. 286/A del 9 maggio 2025, si intende prorogato fino al **9 Ottobre 2025 – Ore 19:00**, a condizione che i campionati delle società cessionarie non abbiano avuto inizio a tale data.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 SETTEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 28 – 2025

Oggetto: Circolare INPS n. 127 del 22 settembre 2025 – Lavoro sportivo – Misure previdenziali

L'INPS ha emanato, in data 22 settembre 2025, la Circolare n. 127, avente per oggetto misure previdenziali di cui al D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, in merito al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ai fini della tutela previdenziale-Trattamento pensionistico a carico del Fondo Pensioni dei Lavoratori Sportivi.

Con il punto 2 della Circolare, l'INPS rileva che, a decorrere dal 1° luglio 2023, il Fondo Pensioni Sportivi Professionisti, gestito dallo stesso INPS, assume la denominazione di Fondo Pensioni dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del D. Lgs. n. 166/1997.

Nell'area del dilettantismo, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cococo) o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Dopo aver esaminato le varie figure di lavoratori sportivi previste dal citato D. Lgs. n. 36/2021, al punto 11 della Circolare vengono esaminati i redditi da lavoro sportivo dilettantistico e la loro rilevanza.

L'art. 25 del D. Lgs. n. 36, disciplina il rapporto di lavoro sportivo indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui questo si svolge. Pertanto, nei casi in cui l'attività resa dal lavoratore sportivo sia **a titolo oneroso**, la medesima, in base alla forma contrattuale attraverso la quale è svolta, deve essere ricondotta alle fattispecie tipiche del rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa.

Pertanto, continua l'INPS, l'art. 28 del citato D. Lgs. n. 36, ha introdotto una presunzione di lavoro autonomo nel settore dilettantistico "*nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa*", al ricorrere di alcuni requisiti nei confronti del medesimo committente, ferma restando la possibilità di instaurare, nell'ambito dei settori dilettantistici, rapporti di lavoro subordinato o rapporti di lavoro autonomo diversi dalle *cococo*.

Dal 1° luglio 2023, quindi, si applicano, anche nel settore del dilettantismo, le disposizioni innovative in materia di lavoro sportivo contenute nel Capo I, Titolo V del D. Lgs. n. 36/2021.

Il successivo **punto 11.1** della Circolare tratta **della incumulabilità delle pensioni con i redditi di lavoro.**

Qualora il lavoratore sportivo sia pensionato, si applica, ove previsto, il divieto di cumulo della pensione con i redditi di lavoro svolto anche all'estero.

Con riferimento ai redditi derivanti dai contratti di *cococo*, l'INPS chiarisce che, indipendentemente dall'importo, i medesimi comportano il regime di **incumulabilità della pensione**, ove prevista. Ciò nella considerazione che il contratto di *cococo* è una delle tipologie interessate dal D. Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.

Viene, altresì, precisato che il contratto di *cococo* non è assimilabile al contratto stipulato per lavoro autonomo occasionale. In particolare, precisa l'INPS, **il divieto di cumulo opera, sulla base di specifiche disposizioni, nei confronti di titolari di:**

- a)-pensioni o assegni di invalidità; pensioni di privilegio; pensioni a seguito di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione Pubblica;
- b)-pensioni anticipate lavoratori precoci (art.1, commi da 199 a 205 della L. 11 dicembre 2016, n. 232);
- c)-pensioni "quota 100" di cui all'art. 14 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;
- d)-pensione anticipata con 64 anni di età anagrafica e 38 di anni di anzianità contributiva di cui all'art. 14 del citato D. L. n.4/2019;

e)-pensione anticipata flessibile di cui all'art. 14.1 del citato Decreto n. 4/2019, introdotto dall'art. 1, commi 283 e 284, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'art. 1, comma 139 della L. n. 213/2023 e dall'art. 1, comma 174 della L. n. 207/2024;

f)-pensione anticipata di cui all'art. 24, comma 11, del D. L. n. 201/2011.

In riferimento alle pensioni di cui alle lettere c), d), e), f), è prevista una deroga all'incumulabilità in presenza di redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Considerato che dal 1° luglio 2023 i compensi percepiti da lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo **non** sono più fiscalmente inquadrati come redditi diversi, ma come redditi di lavoro dipendente o assimilato o come lavoro autonomo, ne deriva che, salvo i casi di lavoro autonomo occasionale, lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica determina la decadenza del beneficio. Al fine di valutare l'eventuale riconducibilità dell'attività di lavoro sportivo dilettantistico nell'ambito di lavoro autonomo occasionale, è necessario, afferma l'INPS, che le Strutture territoriali dell'INPS medesimo analizzino il contratto di lavoro.

Al punto **11.3** della Circolare, è trattata la **norma transitoria**.

L'art. 51, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 36/2021, dispone che per i lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo, che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo dei 15.000,00 euro.

L'art. 35, comma 8-quater, del medesimo Decreto prevede che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell'art. 51 e inquadrati ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m), primo periodo, TUIR, **non si dà luogo a recupero contributivo**.

Pertanto, per i compensi di importo complessivo non superiore a 15.000,00 euro, derivanti dalle attività svolte nel settore sportivo dilettantistico, dai titolari delle prestazioni, **non si dà luogo al recupero per incumulabilità o incompatibilità delle prestazioni medesime relativamente all'anno 2023**.

Il predetto criterio, osserva l'INPS, muovendo dal principio di armonizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali (cfr. il D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314), si fonda sulla considerazione che dal 1° luglio 2023 si applicano, anche al settore del dilettantismo, le disposizioni in materia di lavoro sportivo contenute nel Capo I del Titolo V del D. Lgs. n. 36/2021, e che l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di 15.000,00 euro.

Tale principio si applica anche nei casi di attività iniziate prima del 1° luglio 2023 anche se successivamente prorogate o rinnovate entro l'anno 2023, purchè non vi sia, in ogni caso, soluzione di continuità.

In particolare, afferma l'INPS, per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico i compensi suddetti, opportunamente documentati, percepiti esclusivamente nel periodo d'imposta 2023, non sono rilevanti ai fini della incumulabilità e delle incompatibilità delle prestazioni esaminate in precedenza con i redditi di lavoro, in quanto sono considerati redditi diversi (cfr. l'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR), purchè siano stati erogati dal CONI, dalla Società Sport e Salute S.p.A., dalle FSN, dagli EPS e da qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi il compenso stesso sia riconosciuto nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

La disposizione, peraltro, si applica anche ai rapporti di cococo di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Infine, conclude l'INPS, per accertare la sussistenza delle finalità dilettantistiche delle ASD, le Strutture territoriali devono verificare l'iscrizione nel RNASD presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D. Lgs. n. 36/2021.



COMUNICATO UFFICIALE N. 84 **Stagione Sportiva 2025/2026**

PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE “UNDER 21” LND CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 30/A della F.I.G.C. del 18 luglio 2024, riportato integralmente dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 54 di pari data, si esplicano le modalità e i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo della L.N.D. relativi al rinnovo del progetto sperimentale – facoltativo per i Comitati – per lo svolgimento delle attività delle seconde squadre “Under 21” che, nella stagione sportiva 2025/2026, partecipano con diritto di promozione alla categoria superiore.

I. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PASSAGGI DI CATEGORIA

La seconda squadra di calcio a 11 maschile dovrà iniziare la propria attività con la partecipazione al Campionato di Terza Categoria–Under 21 maschile (oppure al Campionato di Terza Categoria, con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra, nei Comitati che non organizzano il Campionato di Terza Categoria–Under 21, od anche al Campionato di Seconda Categoria – sempre con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra – per quei Comitati che non organizzano il Campionato di Terza Categoria–Under 21 e di Terza Categoria “tradizionale”), mentre le seconde squadre nelle attività di calcio femminile a 11 e di calcio a cinque maschile e femminile inizieranno dal livello dilettantistico più basso del Comitato Regionale organizzatore, sempre con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra.

La seconda squadra, al termine del Campionato cui ha partecipato nella stagione sportiva 2025/2026, potrà essere promossa al Campionato di categoria superiore, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato di categoria superiore. La seconda squadra che ha conseguito nella stagione sportiva 2024/2025 la promozione al Campionato di categoria superiore dovrà parteciparvi rispettando il limite di età “Under 21”, con la possibilità di utilizzare gli atleti “fuori quota” di cui al successivo punto II del presente Comunicato Ufficiale.

Fermo restando quanto premesso, il massimo Campionato che, in prospettiva futura, potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 11 maschile è quello di Promozione; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 11 femminile è quello di Eccellenza; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 5 maschile è quello di Serie C/C1; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 5 femminile è quello di Serie C/C1.

Qualora al termine del Campionato di competenza, a seguito di promozione della seconda squadra, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra stessa nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al Campionato dilettantistico della categoria inferiore. Anche in caso di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima Coppa Italia o Coppa Regione/Provincia, la seconda squadra dovrà partecipare ad altra Competizione di Coppa di rango inferiore o, se non esistente, non potrà parteciparvi.



II. ATLETI/ATLETE SECONDA SQUADRA

Per i Campionati di Calcio a 11, la seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 20 atleti/atlete nati/e dal 1° gennaio 2004 in poi (Under 21) e, nel limite dei 20 atleti/atlete, inserire n. 3 atleti/atlete “fuori quota” nati/e dal 1° gennaio 2002 in poi (Under 23).

Per i Campionati di Calcio a 5, la seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 12 atleti/atlete nati/e dal 1° gennaio 2004 in poi (Under 21) e, nel limite dei 12 atleti/atlete, inserire n. 1 atleta “fuori quota” nato/a dal 1° gennaio 2002 in poi (Under 23).

Nella distinta di gara della seconda squadra di calcio a 11, solo per la cosiddetta “regular season” potranno essere inseriti atleti/atlete delle sopra indicate fasce di età che sono stati impiegati fino ad un massimo di 5 gare ufficiali di campionato con la prima squadra nel corso della stagione sportiva 2025/2026, a condizione che dette gare abbiano conseguito un effetto valido ai fini della classifica; per le seconde squadre di calcio a 5, il predetto limite va calcolato sull’inserimento in distinta di gara del giocatore/giocatrice.

Per eventuali gare di spareggio o di play-off/play-out della seconda squadra di calcio a 11, nella relativa distinta di gara potranno essere inseriti soltanto atleti/atlete che non sono stati impiegati in gare ufficiali di campionato con la prima squadra nel corso della stagione sportiva 2025/2026; per le seconde squadre di calcio a 5, il predetto limite va calcolato sull’inserimento in distinta di gara del giocatore/giocatrice.

La violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi precedenti, comporterà a carico della seconda squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (0-6 per il Calcio a 5). La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva.

III. SQUALIFICA ATLETA SECONDA SQUADRA

In caso di squalifica, l’atleta sarà inutilizzabile tanto nella prima quanto nella seconda squadra. L’atleta dovrà scontare la squalifica nella squadra in cui era utilizzato quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato la sanzione e, fino a quando la squalifica non è scontata, l’atleta è inutilizzabile anche nell’altra squadra.

IV. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

La seconda squadra che vorrà iscriversi ad un Campionato, nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti, dovrà presentare la domanda d’iscrizione e la relativa documentazione, comprensiva della dichiarazione di disponibilità di un impianto di giuoco e del pagamento dell’importo relativo ai diritti d’iscrizione, secondo le indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale della LND n. 1, pubblicato il 1° luglio 2025 (diritti di iscrizione e oneri), e nel rispetto dei termini stabiliti dal Comitato di competenza, pubblicati da quest’ultimo su proprio Comunicato Ufficiale.

Non è dovuta la tassa associativa per la seconda squadra e le spese di assicurazione sono assorbite in quelle dovute dalla Società di riferimento, mentre per l’acconto spese e organizzazione l’individuazione del relativo importo è demandata ai competenti Comitati.

Nel caso di rinuncia od esclusione della prima squadra di una Società dal campionato di propria competenza, anche la seconda squadra della medesima Società viene esclusa dalla competizione cui partecipa.



Le Società del Dipartimento Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque devono richiedere il nulla osta al rispettivo Dipartimento o Divisione per iscrivere una propria seconda squadra a partecipare – con diritto di promozione – ai Campionati dilettantistici di base organizzati dai Comitati Regionali.

V. ATTIVITA' SPORTIVA

La seconda squadra non può beneficiare di eventuale “ripescaggio” per il completamento degli organici dei Campionati della stagione sportiva 2026/2027.

La seconda squadra che a seguito di promozione acquisisce il titolo sportivo a partecipare al Campionato di categoria superiore nei limiti di cui ai precedenti punti, non potrà mai essere oggetto di scissione o conferimento d'azienda (art. 20 NOIF) da parte della Società.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete